

Unione europea

Diritti del consumatore e diritto all'autodeterminazione dei popoli: la sentenza della Corte di giustizia UE nel caso Psagot

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il regolamento sulle etichettature e il caso Psagot. – 3. La sentenza della Grande Sezione. – 4. Rilievi sul giudizio della Corte. – 5. Una possibile applicazione al caso del Sahara occidentale? – 6. Osservazioni conclusive.

1. La definizione dei limiti territoriali dello Stato di Israele rappresenta una delle principali motivazioni del conflitto in Medio Oriente con conseguenze che spesso si estendono oltre le classiche questioni di politica internazionale. Come noto, l'ultima imponente espansione israeliana è avvenuta nel giugno 1967 con la Guerra dei sei giorni con

cui Israele occupò Gaza e il Sinai, la Cisgiordania e la parte araba di Gerusalemme, e le alture del Golan a danno, rispettivamente, di Egitto, Giordania e Siria. Nel novembre dello stesso anno, il Consiglio di sicurezza approvò la Risoluzione 242 (Consiglio di sicurezza, risoluzione n.242 (1967) del 22 novembre 1967), secondo la quale Israele avrebbe dovuto restituire i territori occupati in cambio del riconoscimento ufficiale dello Stato israeliano da parte dei tre paesi arabi, di fatto mai accaduto. Ciononostante, il Sinai è stato restituito all'Egitto con il trattato di pace tra Egitto e Israele del 1979 e la Striscia di Gaza è stata evacuata nel 2005, anche se oggi resta controllato l'accesso al territorio per via terrestre, aerea e marittima. Fatta eccezione per una piccola parte restituita alla Siria nel 1974 e un'esigua zona demilitarizzata, le alture del Golan rimangono sotto occupazione israeliana così come Gerusalemme Est. La situazione della Cisgiordania è stata per molto tempo la più complessa dal momento che, nonostante parte di essa sia amministrata dall'Autorità Nazionale Palestinese, ampie parti del territorio restano controllate da Israele che, anche in tempi recenti, ha autorizzato la costruzione di estesi insediamenti per i suoi cittadini. Tuttavia, pare che, nell'accordo raggiunto il 13 agosto di quest'anno tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, si preveda tra le altre cose una sospensione del progetto di annessione dei territori della Cisgiordania già formalmente controllati da Israele.

In questo delicato contesto in continua evoluzione, l'Unione europea si è spesso pronunciata in merito alla legittimità della presenza israeliana nei territori occupati, allineandosi alle numerose risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza e facendo riferimento alle norme di diritto internazionale che trovano applicazione in questo ambito, *in primis* quelle derivanti dal principio di autodeterminazione dei popoli. In effetti, le istituzioni UE hanno più volte affermato di non riconoscere tali aree come parte del territorio di Israele, indipendentemente dal loro *status* giuridico nell'ordinamento israeliano (da ultimo si veda, *Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the European Parliament plenary debate on the situation in Israel and Palestine, including the settlements*, 27 novembre 2019). Dal canto suo, la Corte di giustizia dell'UE ha per la prima volta confermato la posizione politica pronunciandosi sul noto caso *Brita GmbH c. Hau-*



Unione europea, Corte di giustizia (Grande Sezione), *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances*, causa C-363/18, sentenza del 12 novembre 2019 (www.curia.eu.int)

ptzollamt Hamburg-Hafen (Corte di giustizia, *Brita Gmbh c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen*, causa C-386/08, sentenza del 25 febbraio 2010). Rispondendo a una domanda posta in via pregiudiziale, i giudici di Lussemburgo avevano qui chiarito che le merci israeliane prodotte nei territori palestinesi occupati non possono beneficiare dei privilegi commerciali dell'UE dal momento che tali territori esulano dall'ambito di applicazione territoriale dell'accordo preferenziale (sul punto si veda F. Martines, "Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di Associazione con Israele al vaglio della Corte di giustizia", in *Studi sull'integrazione europea* 2010, p. 691 ss.; M. Maresceau, "The Brita Ruling of the European Court of Justice: A Few Comments", in *Trade and Competition Law in the EU and Beyond*, I. Govaere, R. Quick, M. Bronckers (eds), Cheltenham 2011, p. 276 ss.; G. Guarino, "Il Territorio Della Palestina, Alla Luce Della Sentenza Della Cgue Brita GMBH (The Territory of Palestine and the GMBH Brita Judgement)", in *Scritti per Luigi Sico*, Napoli, 2012, p. 691 ss.).

In data 12 novembre 2019, la Grande Sezione della Corte di giustizia si è poi pronunciata nel caso *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances* (Corte di giustizia, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances*, causa C-363/18, sentenza del 12 novembre 2019), muovendo da un rinvio pregiudiziale riguardante la compatibilità con il diritto dell'Unione di alcuni requisiti adottati sul piano nazionale in materia di etichettatura dei prodotti provenienti dai territori occupati da Israele. Pur non avendo avuto particolare eco in dottrina (si vedano in merito i contributi pubblicati in E. Kassoti, S. Saluzzo (ed), "Special Section – What's in a Name? The Psagot Judgment and Questions of Labelling of Settlement Products", in *European Papers* 2019, p. 753 ss.), quest'ultima decisione della Corte pare degna di essere approfondita perché rappresenta un importante tassello nel panorama giurisprudenziale relativo alla trattazione della vicenda israeliana. Inoltre, si ritiene che la stessa possa avere implicazioni di ben più ampio respiro individuando, tra le altre cose, l'esistenza di un rapporto di influenza reciproca e costruttiva tra la necessità di tutelare i diritti del consumatore alla luce del diritto UE e quella di rispettare il principio di autodeterminazione dei popoli sul piano internazionale. Al fine di sottolineare questo punto, il presente commento si struttura partendo da una breve descrizione della nozione di tutela del consumatore e della normativa UE relativa all'etichettatura dei prodotti come premesse essenziali alla ricostruzione della cornice giuridica effettuata dai giudici (par. 2), per poi analizzare la decisione della Corte (par. 3) e proporre alcuni rilievi in merito (par. 4-6).

2. Nel panorama dell'UE, la tutela del consumatore, cui venne per la prima volta dedicato un titolo nel Trattato di Maastricht, è divenuta progressivamente un'esigenza imperativa a carico sia delle istituzioni dell'Unione che degli Stati membri (per approfondimenti su tale evoluzione, si veda I. Benöhr, *EU Consumer Law and Human Rights*, Oxford University Press, 2013). A dimostrazione di ciò, la tutela del consumatore è oggi espressamente sancita nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, più precisamente, nell'art. 38 il quale dispone che «nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori». Se tale disposizione è riconosciuta da molti come avente natura esclusivamente programmatica (v. ad esempio, M. Zinzani, G. Santarelli, "Libertà di impresa e protezione dei consumatori", in *I diritti fondamentali nell'Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, P. Gianniti (a cura di), Bologna, 2013, p. 1218 ss.), l'attuale art. 169 TFUE riprende e precisa le innovazioni che sono state progressivamente introdotte nel panorama normativo relativo alla protezione del consumato-

re. Difatti, oltre che definire la politica dei consumatori come politica della quale anche le altre politiche devono tenere di conto, viene qui fatto chiaro riferimento a precisi diritti soggettivi dei consumatori nonché alla necessità di introdurre standard elevati di protezione. Ai sensi di tale disposizione, il legislatore UE non deve dunque limitarsi ad un generico obbligo di protezione ma è chiamato ad adottare iniziative dirette a migliorare continuamente la tutela del consumatore come necessaria tappa per garantire uno sviluppo sostenibile del mercato interno (sul punto si veda, Corte di giustizia, *Mostaza Claro*, causa C-168/05, del 26 ottobre 2006). A oggi, l'*acquis* comunitario in materia si è poi affermato, da un lato, tramite l'adozione di atti di diritto derivato e, dall'altro, attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia (L. W. Gormley, "The Consumer Acquis and the Internal Market", in *Common Market Law Review*, 2009, p. 409 ss.; S. De Vries, "Consumer protection and the EU Single Market rules – The search for the 'paradigm consumer'", in *Journal of European Consumer and Market Law* 2012, p. 228 ss.; M. Zinzani, G. Santarelli, "Libertà di impresa e protezione dei consumatori", cit., p. 1226 ss.).

Tra gli specifici diritti soggettivi riconosciuti ai consumatori dall'art. 169, par. 1, TFUE figura il diritto all'informazione, elaborato già a partire dal programma di azione stabilito dalla risoluzione del Consiglio nel 1975 (risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori). Tra le tante misure volte a garantire il rispetto di tale diritto, è divenuto cruciale regolamentare l'informazione sulla composizione degli alimenti e sulla loro origine mediante l'etichettatura. L'etichetta, infatti, svolge un ruolo strategico in quanto informa il consumatore sulle caratteristiche del prodotto consentendogli di scegliere quello che maggiormente risponde alle proprie esigenze. A livello UE, la prima direttiva in materia di etichettatura fu adottata nel 1978 (direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità), quando il legislatore comunitario intese incidere sulle disposizioni nazionali in materia di etichetta e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. Nel corso degli anni, tale disciplina è stata poi variamente modificata nell'intento di garantire una maggior trasparenza ed una scelta più consapevole del consumatore (per approfondimenti sul tema, si veda C. MacMaoláin, *EU Food Law. Protecting Consumers and Health in a Common Market*, Portland, 2007, p. 77 ss.; B.M.J. Van Der Meulen, *EU food law handbook*, Wageningen, 2014).

Allo stato attuale, il riferimento normativo sulla fornitura di informazioni sugli alimenti è il regolamento 1169/2011, adottato il 25 ottobre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2014 (regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori). Con tale atto legislativo, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, l'UE si prefigge lo scopo di raccogliere in un unico testo normativo le regole relative all'etichettatura di presentazione e pubblicità, all'etichettatura nutrizionale e alle informazioni allergeniche dei prodotti alimentari provenienti non solo dagli Stati membri ma anche da Stati terzi. Modificando e integrando le disposizioni che disciplinano l'etichettatura, si è inteso armonizzare pienamente le discipline nazionali degli Stati membri per mettere tutti i consumatori nella condizione di fare scelte informate e consapevoli nonché di utilizzare gli alimenti commercializzati in modo sicuro. A tal fine, l'art. 9 del regolamento in questione prevede una serie di ipotesi in cui l'operatore del settore alimentare è tenuto all'apposizione di informazioni obbligatorie. Tra queste, si rinviene l'informazione circa il «paese d'origine o il luogo di provenienza» del prodotto qualora, come poi dettagliato

all'art. 26, «l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento» e se le informazioni che accompagnano l'alimento possano altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza. Inoltre, il par. 2 della medesima disposizione stabilisce che, per prodotti con ingrediente primario avente origine diversa rispetto al prodotto finale, venga indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario, oppure che si indichi esplicitamente che il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è diverso da quello dell'alimento posto sul mercato (ad integrare la portata di tale disposizione è intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento). A ben vedere, l'art. 26 del regolamento stabilisce che il riferimento al paese di origine o al luogo di provenienza è da considerarsi obbligatorio solamente qualora si pensi che esso possa acquisire rilievo nelle scelte di acquisto dei consumatori. Agli operatori economici viene dunque lasciato un ampio margine di discrezionalità nello stabilire se sia necessario fornire tale dettaglio nell'etichetta del prodotto (per un interessante dibattito sulla possibilità di introdurre l'obbligatorietà di tale indicazione, si veda N. Carbonnelle et al., "Country of Origin Labelling Rules for Prepacked Foods and Ingredients – An International Perspective", in *European Food and Feed Law Review* 2016, p. 472 ss.; I. Carreño, T. Dolle, "A Myriad of EU Member States' Measures on Mandatory Country of Origin Labelling (COOL) of Food Compromise the EU Internal Market", in *European Journal of Risk Regulation* 2017, p. 779 ss.). Quanto poi alla questione definitiva, è opportuno notare che l'art. 2 del regolamento 2018/775, applicato a partire dal 1° aprile di quest'anno, stabilisce che per 'luogo di provenienza' si intende «qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il 'paese d'origine'». Circa il concetto di 'origine', per analogia si fa ricorso alle disposizioni contenute nel Codice doganale che regola tutti gli aspetti delle operazioni d'importazione delle merci (regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione). All'art. 60 del Codice è stabilito che il 'paese o il territorio d'origine' deve essere quello in cui il prodotto è stato interamente ottenuto oppure, qualora alla produzione della merce abbiano contribuito due o più Paesi, quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Tuttavia, il Codice doganale e i regolamenti di esecuzione si applicano esclusivamente a fini tariffari e quantitativi, ma non concernono il contenuto dell'informazione da destinarsi ai consumatori (sul punto, si veda Corte di giustizia, *UNIC-Unicopel*, causa C-95/14, sentenza del 16 luglio 2015, par. 59-60). Perciò, anche se con la sentenza *UNIC-Unicopel* la Corte ha chiarito la nozione propria di origine delle merci nel quadro doganale, i riferimenti normativi al Codice non permettono di esaurire completamente le questioni definitive in merito all'origine di un prodotto ai fini dell'etichettatura. Il 12 dicembre 2019, la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi sulla portata delle disposizioni *ex artt.* 9 e 26 del regolamento 1169/2011, mettendo in luce il contenuto del diritto all'informazione dei consumatori sull'origine dei prodotti alimentari.

3. La domanda di rinvio pregiudiziale ha avuto origine da una controversia sorta in Francia tra un'associazione denominata *Organisation juive européenne* e l'azienda vinicola Psagot Ltd da un lato, e il Ministro francese dell'Economia e delle Finanze dall'altro. La questione su cui il giudice *a quo* era chiamato a pronunciarsi riguardava la richiesta di an-

nullamento, da parte dei ricorrenti, di un parere ministeriale rivolto agli operatori economici con cui veniva prescritto di indicare sui prodotti alimentari originari dei territori occupati da Israele il riferimento a tale origine e, nel caso, di specificare che si trattava di insediamenti israeliani. In particolare, i ricorrenti ritenevano che il parere dovesse essere annullato per eccesso di potere dal momento che gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali su una materia in cui vi è piena armonizzazione a livello sovranazionale. Il giudice del rinvio ha così ritenuto necessario sollevare dinanzi ai giudici di Lussemburgo due questioni pregiudiziali d'interpretazione inerenti all'indicazione dell'origine di un prodotto ai sensi del regolamento 1169/2011. In primo luogo, è stato chiesto se l'art. 9 del regolamento, in combinato disposto con l'art. 26 del medesimo, imponga per un prodotto proveniente da un territorio occupato dallo Stato d'Israele l'indicazione di tale territorio e, nel caso in cui provenga da un insediamento israeliano, la specificazione di tale provenienza. In secondo luogo, il giudice di rinvio si è domandato se, in mancanza di un obbligo, sia possibile per uno Stato membro esigere tale indicazione anche qualora il diritto dell'UE non lo imponga. Difatti, l'art. 39 del regolamento dà la possibilità agli Stati di adottare disposizioni che introducano ulteriori indicazioni obbligatorie ma solo se siano giustificabili da motivazioni specifiche. In termini generali, il problema di fondo era quello di chiarire la portata dell'obbligo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza per i prodotti alimentari qualora la mancanza di tali informazioni potesse indurre in errore il consumatore. Al tempo stesso, è immediatamente evidente che prima l'Avvocato generale Hogan (*Conclusioni dell'Avvocato generale, Organisation juive européenne e Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances*, causa C- 363/18 del 13 giugno 2019) e poi la Corte si sono trovati di fronte a una questione ben più delicata, dovendosi pronunciare nuovamente sulla vicenda israeliana. Effettivamente, è significativo che nell'introduzione alle proprie conclusioni, ipotizzando i potenziali effetti mediatici della sentenza, l'Avvocato generale abbia sottolineato che nulla di ciò che sarebbe apparso nelle conclusioni o nella successiva sentenza della Corte dovesse essere interpretato come espressione di un parere politico o morale.

In merito alla prima questione posta dal giudice *a quo*, la Corte ha delineato la sua risposta partendo da una ricognizione linguistica sui termini 'territorio' e 'insediamento'. Nello specifico, alla Corte interessava comprendere se, da una parte, la nozione di 'territorio' potesse rientrare nel campo di applicazione dell'art. 26 del regolamento 1169/2011 al pari del termine 'paese d'origine' e, dall'altra, se il concetto di 'insediamento' potesse essere considerato come un'indicazione del 'luogo di provenienza' ai sensi della menzionata disposizione. Nella loro disamina, i giudici di Lussemburgo hanno ricordato che il termine 'paese' è riconducibile alla nozione di Stato così come inteso dal diritto internazionale, ovvero come entità sovrana che all'interno dei suoi confini geografici esercita pieno ed effettivo controllo. Di conseguenza, a prima vista, questo non potrebbe essere confuso con la nozione di 'territorio'. Tuttavia, come già stabilito nelle note sentenze *Consiglio c. Front Polisario* (Corte di giustizia, *Consiglio c. Front Polisario*, causa C-104/16 P, sentenza del 21 dicembre 2016) e *Western Sahara Campaign UK* (Corte di giustizia, *Western Sahara Campaign UK*, causa C-266/16, sentenza del 27 febbraio 2018), un 'territorio' può ricomprendere spazi geografici che, pur trovandosi sotto la giurisdizione o responsabilità di uno Stato, dispongano di uno statuto proprio e distinto. Per cui è possibile affermare che, in talune circostanze, l'obbligo di etichettatura valga sia per alimenti originari di 'paesi' che di 'territori' qualora quest'ultimi rappresentino realtà autonome rispetto allo Stato che vi esercita la propria giurisdizione. Venendo al caso specifico, per la Corte è indubbio che la Cisgiordania debba essere riconosciuta come entità separata da

Israele. Infatti, i popoli ivi presenti godono del diritto di autodeterminazione come ricordato dalla Corte internazionale di giustizia nel suo parere circa le *Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi* (Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, parere consultivo del 9 luglio 2004, p. 136). Quanto poi alle alture del Golan, queste fanno parte della Siria e non di Israele. Partendo da queste considerazioni del tutto in linea con la giurisprudenza internazionale, la Corte avrebbe potuto limitarsi a concludere che i termini ‘Cisgiordania’ e ‘alture del Golan’ dovessero espressamente comparire nelle etichette dal momento che a quei territori sono riconosciute le menzionate caratteristiche. Tuttavia, è stato deciso di rafforzare le argomentazioni basate su profili tipicamente di diritto internazionale intrecciandole con elementi di diritto UE in materia di tutela dei consumatori. Per i giudici, infatti, quest’ultimi devono poter esercitare il proprio diritto di selezione dei prodotti in modo consapevole e non possono non essere informati sul fatto che «lo Stato di Israele è presente in tali territori in quanto potenza occupante e non in quanto entità sovrana» (Corte di giustizia, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l’Économie et des Finances*, cit., par. 37). Omettere un tale riferimento significherebbe trarli in inganno e alterare le informazioni che ne determinano le scelte di acquisto, andando così a ledere il presupposto che è alla base della disciplina sulle etichettature. Rifacendosi dunque alla necessità di tutelare il diritto del consumatore ad un’informazione esaustiva, i giudici hanno stabilito l’obbligo di indicare i territori occupati da Israele come origine dei prodotti alla stregua della nozione di ‘paese d’origine’ ex art. 9 e 26 del regolamento 1169/2011. In merito, è possibile fare due brevi considerazioni. In primo luogo, con questo ragionamento multilivello, la Corte di Lussemburgo ha sicuramente riconfermato, nonché rafforzato, la posizione critica adottata dall’Unione circa l’occupazione israeliana dei territori in oggetto. *In secundis*, ha ben evidenziato come il principio di autodeterminazione dei popoli non sia inserito in un regime a sé stante bensì, se letto in combinato con altre categorie di diritti cui garantire tutela, abbia la capacità di incidere in modo sostanziale anche su una disciplina di carattere puramente interno e tecnico come quella relativa all’etichettatura dei prodotti. Così facendo, i giudici hanno stabilito un interessante collegamento tra due contesti giuridici differenti ma idonei ad interagire e rafforzarsi vicendevolmente.

Circa poi la seconda parte della prima questione pregiudiziale, ovvero se sia obbligatorio prevedere anche il riferimento specifico alla provenienza dell’alimento da insediamenti israeliani, la Corte ha nuovamente sviluppato il suo pensiero andando a chiarire la definizione di ‘luogo di provenienza’ ex art. 26 del regolamento 1169/2011. Constatando che esso non possa coincidere né con il paese né con il territorio di provenienza, i giudici lo hanno definito come qualsiasi spazio geografico situato a sua volta all’interno del paese o del territorio di origine. A prima vista, non parrebbe allora particolarmente corretto accostare la nozione di ‘luogo di provenienza’ a quello di ‘insediamento’ visto che quest’ultimo ha un carattere alquanto generico e può rinviare ad una pluralità di località. Ciononostante, la Corte ha affermato che nulla osta a che venga riconosciuta una tale correlazione qualora il termine ‘insediamento’ coincida anche con un luogo geograficamente determinato (Corte di giustizia, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l’Économie et des Finances*, cit., par. 44). Per questo, l’informazione circa la provenienza di un alimento da un ‘insediamento israeliano’ situato in uno dei suddetti territori può essere considerata come un’indicazione circa il ‘luogo di provenienza’ ai sensi dell’art. 26 del regolamento. I giudici hanno poi valutato il carattere obbligatorio del riferimento agli ‘insediamenti israeliani’ sull’etichetta dei prodotti come luogo di provenien-

za, esaminando nuovamente la dinamica psicologica del consumatore medio. Per la Corte, in mancanza di informazioni dettagliate, il consumatore potrebbe scegliere di acquistare comunque un alimento proveniente dai territori occupati da Israele pensando che sia stato prodotto da un produttore palestinese, nel caso della Cisgiordania, o siriano, nel caso delle alture del Golan. Tuttavia, la deduzione del consumatore sarebbe errata qualora il prodotto sia stato lavorato in un insediamento israeliano. Includere il riferimento agli “insediamenti israeliani” è dunque obbligatorio dal momento che ometterlo significherebbe, ancora una volta, privare il consumatore della possibilità di avere il quadro completo circa la reale origine del prodotto, determinando scelte solo parzialmente consapevoli (Corte di giustizia, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances*, cit., par. 51). A questa fa seguito un'argomentazione ancora più incisiva e puntuale. Come affermato nel ‘considerando’ (3) nonché nell’art. 3, par. 1, del regolamento 1169/2011, i consumatori elaborano le proprie decisioni di acquisto alla luce di considerazioni non solo sanitarie ma anche economiche, ambientali, sociali ed etiche. Nello specifico, «la circostanza che un alimento provenga da un insediamento stabilito in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario può essere oggetto di valutazioni di ordine etico che possono influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori, tanto più che alcune di queste norme costituiscono norme essenziali del diritto internazionale» (Corte di giustizia, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances*, cit., par. 56). Per la Corte, quindi, il consumatore medio potrebbe scegliere un prodotto facendo considerazioni di natura etica che coinvolgano anche questioni legate al rispetto o meno di norme aventi carattere sovranazionale. La decisione di accostare valutazioni etiche al rispetto di talune norme di diritto internazionale a giustificazione della soluzione prospettata rappresenta una presa di posizione importante (sul punto si veda la posizione di O. Kanevskaia, “Misinterpreting Mislabeling: The *Psagot Ruling*”, in *European Papers* 2019, p. 763 ss.). Così facendo, i giudici hanno di fatto confermato la dimensione valoriale che contribuisce a definire la natura *erga omnes* di alcuni obblighi internazionali posti a tutela di valori comuni e indivisibili della comunità internazionale.

Alla luce di tutte queste riflessioni, la Corte ha concluso per l'inclusione obbligatoria del riferimento sia ai territori occupati da Israele che agli insediamenti israeliani al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori ed evitare di indurli in errore nel processo decisionale di acquisto. Avendo risposto alla prima questione positivamente, i giudici non hanno ritenuto necessario rispondere al secondo punto posto dal giudice *a quo*, limitandosi a concludere che gli Stati membri debbano esigere l'indicazione dei suddetti elementi nelle etichette apposte sui prodotti messi in circolazione nel mercato interno.

4. Nonostante il caso illustrato nel presente commento abbia avuto una particolare eco sul piano mediatico ma non su quello dottrinale, l'orientamento assunto dalla Corte non sembra essere privo di elementi rilevanti in relazione ad una molteplicità di aspetti che evidentemente vanno ben oltre la questione tecnica dell'etichettatura.

Per capire fino in fondo l'impatto del giudizio in oggetto, bisogna innanzitutto far riferimento a una comunicazione della Commissione europea adottata esattamente quattro anni prima e menzionata sia dall'Avvocato generale che dalla Corte nella ricostruzione del contesto giuridico (Commissione europea, Comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati [dallo Stato di] Israele dal giugno del 1967, del 12 novembre 2015). In tale comunicazione, la Commissione enunciava che «[l']Unione europea, in linea con il diritto internazionale, non riconosce la sovranità

di Israele sui territori occupati dal giugno del 1967, ossia alture del Golan, striscia di Gaza e Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, che non considera parte del territorio di Israele». Inoltre, al punto 2 della stessa, la Commissione precisava che «[c]onsumatori, operatori economici e autorità nazionali chiedono (...) chiarezza» in merito «all'applicazione ai prodotti originari dei territori occupati da Israele della vigente legislazione dell'UE» e che «[l]'obiettivo è altresì garantire il rispetto delle posizioni e degli impegni dell'Unione, in conformità al diritto internazionale, sul non riconoscimento da parte dell'Unione della sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno del 1967». Già in tale comunicazione emergevano quindi due esigenze imperative: da una parte, quella di tutelare il consumatore come definito nel quadro giuridico dell'Unione e, dall'altra, quella di assicurare il rispetto del diritto internazionale come previsto dall'art. 3, par. 5, TUE. Ciononostante, essendo un atto di *soft law* e dunque non vincolante, la Comunicazione interpretativa non era andata ad incidere significativamente e uniformemente sulle regole interne di etichettatura. Al contrario, è spesso accaduto che, data anche la menzionata discrezionalità degli operatori economici, i prodotti provenienti dai territori occupati fossero etichettati erroneamente come 'prodotto di Israele' senza andare a specificare la loro reale provenienza (si veda, Parlamento europeo, *Written Declaration pursuant to Rule 123 of the Rules of Procedure on the labelling of goods from the Occupied Palestinian Territories* (6 September 2010) 0064/2010, del 18 novembre 2010). Come noto, la sentenza della Corte ha la conseguenza di vincolare il giudice *a quo* che sarà tenuto a dare applicazione alla norma dell'Unione così come interpretata dai giudici nel momento in cui risolverà la controversia interna. Al contempo, però, c'è da dire che tale interpretazione avrà di fatto effetti *erga omnes*, andando ad incidere anche sulla prassi nazionale degli altri Stati membri i quali dovranno garantire il corretto adeguamento a quanto stabilito dai giudici di Lussemburgo in relazione al contenuto del regolamento 1169/2011 (sull'incidenza *erga omnes* delle pronunce derivanti da un rinvio pregiudiziale, si veda K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman, *EU Procedural Law*, Oxford, 2015, p. 244 ss.). In questo modo, la decisione dei giudici non solo garantirà un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri come si è inteso fare adottando il regolamento, ma permetterà di dare piena esecuzione alla Comunicazione della Commissione che fino a questo momento aveva avuto solamente un carattere indicativo. Nell'ottica di dare maggiore uniformità all'applicazione del diritto dell'Unione e di rispettare gli impegni delle istituzioni europee alla luce del diritto internazionale, la sentenza della Corte assume dunque una fondamentale funzione nomofilattica e armonizzatrice delle prassi nazionali in materia.

All'atto pratico, questo significherà per gli operatori economici nazionali dover integrare il proprio sistema di etichettatura dei prodotti provenienti dai territori oggetto del ricorso in modo tale da far emergere chiaramente se questi siano originari di territori occupati da Israele e, nello specifico, di insediamenti israeliani. Al contempo, gli Stati membri dovranno prevedere un adeguato regime sanzionatorio nel caso in cui gli operatori e gli importatori non si conformino a tale indicazione. In merito c'è da dire che quest'approccio di 'responsabilizzazione' degli importatori non è nuovo ma rispecchia l'attitudine più volte adottata dalla Corte in relazione al rapporto tra diritto del consumatore e tutela degli interessi degli operatori economici (sul punto si veda V. Rubino, *I limiti alla tutela del "Made in" fra integrazione europea e ordinamenti nazionali*, Torino, 2017, p. 23 ss.). Difatti, nonostante la casistica sia piuttosto eterogenea nel bilanciamento tra queste due esigenze, la Corte di Lussemburgo ha determinato un progressivo innalzamento delle soglie di esigibilità nelle condotte degli operatori economici a favore dei consumatori, specialmente quando si trattava di fornire corrette ed esaustive informazioni circa la composizione e la natura

del prodotto alimentare (tra queste si veda, Corte di giustizia, *Teekanne*, causa C-195/14, sentenza del 4 giugno 2015). Ciò che rileva in questo caso è soprattutto il fatto che, facendo riferimento a considerazioni legate al rispetto di norme essenziali del diritto internazionale, i giudici abbiano ulteriormente elevato il livello di protezione dell'individuo-consumatore, andando a perfezionare gli elementi appartenenti a quella dimensione etica che influenza in modo crescente le scelte d'acquisto. Tuttavia, va detto che per gli operatori economici ottenere informazioni sul luogo di provenienza e sulla composizione dei prodotti non è sempre agevole. Difatti, il soggetto importatore può risalire a tali dettagli solamente grazie alle informazioni date dall'esportatore senza poter effettuare controlli ulteriori. Inoltre, l'operatore economico non può fare affidamento alla documentazione presentata in dogana dal momento che, come già sottolineato, la procedura di controllo è intesa, tra le altre cose, a determinare l'origine preferenziale o non preferenziale dei prodotti per finalità tariffarie senza però permettere l'acquisizione di ulteriori elementi utili per l'etichettatura. Chiaramente, le problematiche che gli operatori economici potrebbero riscontrare non interessano solamente i prodotti provenienti dai territori israeliani ma si estendono ad ogni prodotto la cui origine non sia facilmente tracciabile. Da qui emerge la necessità di riflettere quantomeno sulla possibilità di costituire un collegamento maggiormente incisivo tra il regime doganale e quello relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti da parte degli operatori economici dell'Unione. In tal modo, si renderebbe più agevole l'acquisizione delle informazioni necessarie da includere nelle etichette, ottemperando così a quanto stabilito dalla Corte nel caso *Psagot* e garantendo al contempo un doppio controllo sull'origine dei prodotti importati.

5. Dando al giudizio della Corte di giustizia una lettura di più ampio respiro, non è da escludere che esso trovi applicazione anche in relazione ad altre circostanze simili come, ad esempio, quella del Sahara occidentale cui i giudici hanno peraltro fatto esplicito riferimento nel momento in cui hanno definito il concetto di 'territorio'. Come noto, il Sahara occidentale è inserito dal 1963 nell'elenco dei territori non autonomi ai sensi dell'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite che ricadono nell'ambito di applicazione della Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale riguardante l'esercizio del diritto all'autodeterminazione dei popoli (Assemblea generale, *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*, UN Doc. A/RES/1514 (XV) del 16 dicembre 1960). Ciononostante, il Regno del Marocco considera il Sahara occidentale come parte integrante del suo territorio violando così una serie di norme che sorgono dal principio di autodeterminazione dei popoli, fra cui quelle relative alla limitazione delle attività di tipo economico come lo sfruttamento delle risorse naturali da parte dello Stato occupante. Infatti, tra le altre cose, esso conduce un'attività di sfruttamento indebita delle risorse dell'area occupata sia appropriandosene direttamente che, in ambito ittico, rilasciando a pescherecci stranieri l'autorizzazione a pescare nelle acque di pertinenza del Sahara occidentale (per approfondimenti, si veda M. Valenti, *La questione del Sahara occidentale alla luce del principio di autodeterminazione dei popoli*, Torino, 2017; M. Nino, *Land Grabbing e sovranità territoriale in diritto internazionale*, Napoli, 2018).

Dal canto suo, alla stregua del diritto internazionale e della posizione assunta dalle Nazioni Unite, anche in questo caso l'Unione non riconosce la legittimità delle pretese del Marocco sul Sahara occidentale. Pur consapevoli del comportamento marocchino, le istituzioni dell'UE hanno stipulato con questo prima un Accordo di Associazione (decisione 2000/204/CE del Consiglio e della Commissione del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità eu-

ropee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra) e, più tardi, un Accordo di Partenariato nel settore della pesca con relativo Protocollo (regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco). Entrambi sono stati fortemente contestati fin dalla loro adozione per la scarsa chiarezza circa la loro applicazione *ratione loci*, idonea a far sì che, nella prassi, le disposizioni degli accordi venissero applicate anche ai territori occupati benché le popolazioni interessate non fossero state consultate nel corso dei negoziati. In merito alla portata geografica di questi accordi, è intervenuta la stessa Corte di giustizia con due note sentenze ampiamente esaminate in dottrina (si veda ad esempio, E. Milano, "The new Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing too South?", in *Anuario español de derecho internacional* 2006, p. 413 ss.; M. Balboni, "Questioning the legality of agreements concluded between Morocco and the EU under international and European law" in *The European Union Approach Towards Western Sahara*, M. Balboni, G. Laschi (a cura di), Bruxelles, 2017, p. 21 ss.). Nel caso *Front Polisario* (Corte di giustizia, *Consiglio c. Front Polisario*, cit.) i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che, analogamente al caso *Brita* (Corte di giustizia, *Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen*, cit.), gli accordi di associazione e di liberalizzazione conclusi tra l'Unione e il Marocco debbano essere interpretati nel senso che non sono applicabili al territorio del Sahara occidentale poiché questo non "rientra nella nozione di territorio del Marocco". Difatti, facendo riferimento al parere della Corte internazionale di giustizia sul Sahara occidentale del 1975 (Corte internazionale di giustizia, *Western Sahara*, parere consultivo della del 16 ottobre 1975, par. 62), questo possiede uno *status* autonomo e distinto in forza del principio di autodeterminazione dei popoli (sul punto si veda E. A. Rossi, "L'autodeterminazione dei popoli tra *jus cogens* ed efficacia dei trattati in un recente accordo dell'Unione europea", in *Studi Urbinati*, 2016, p. 419 ss.; E. Kassoti, "The Front Polisario v. Council Case: The General Court, Völkerrechtsfreundlichkeit and the External Aspect of European Integration (First Part)", in *European Forum (European Papers* 2017, vol.1, p. 339 ss.). Ciò è stato poi riconfermato in riferimento all'accordo sulla pesca col caso *Western Sahara Campaign UK* (Corte di giustizia, *Western Sahara Campaign UK*, cit.) in cui la Corte ha concluso che la zona di pesca marocchina non include le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale. Questo perché, di nuovo, la loro inclusione nell'ambito di applicazione dell'accordo di partenariato, violerebbe alcune norme di diritto internazionale generale applicabili nelle relazioni tra l'Unione e il Regno del Marocco, in particolare il principio di autodeterminazione (per un commento si veda, I. Infante, "Pesca sostenibile, Unione europea e Marocco: la sentenza della Corte di giustizia e le conseguenze per il popolo 'Saharawi' e la sua autodeterminazione", in *Diritti umani e diritto internazionale* 2019, p. 403 ss.). Le prese di posizione della Corte in questi due giudizi fanno sì che i prodotti originari del Sahara occidentale non possano essere introdotti nel mercato europeo beneficiando del trattamento preferenziale accordato a quelli marocchini. Prescindendo dal regime doganale applicabile, è tuttavia frequente che taluni prodotti alimentari provenienti dai territori occupati siano poi etichettati dagli operatori economici come prodotti del Marocco. Pur con le dovute differenze, il caso del Sahara occidentale pare molto affine a quello dei territori occupati da Israele su cui i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi nel caso *Psagot*. In entrambe le vicende si riscontra infatti la violazione del principio di autodeterminazione dei popoli, ovvero di una norma avente carattere imperativo, nonché il riconoscimento da parte della Corte della natura autonoma e distinta di tali territori rispetto allo Stato occupante. Volendo quindi applica-

re per analogia il ragionamento sviluppato dai giudici anche a questa situazione, i territori del Sahara occidentale (comprese le acque adiacenti) dovrebbero considerarsi alla stregua della nozione di 'paese di origine'. Di conseguenza, i prodotti provenienti dal Sahara occidentale non dovrebbero più essere etichettati come aventi origine marocchina. Al contrario, in ossequio al diritto dei consumatori ad un'informazione esaustiva, gli operatori economici dell'UE dovrebbero indicare il riferimento ai territori del Sahara occidentale sull'etichetta dei prodotti alimentari per evitare che le scelte dei consumatori vengano alterate da informazioni imprecise e ingannevoli. Nel prossimo futuro, sarà interessante verificare se in via di prassi l'orientamento adottato dai giudici troverà altresì applicazione con riguardo al caso del Sahara occidentale.

In termini più generali, una simile applicazione produrrebbe conseguenze anche sul piano del diritto internazionale. Come noto, alla luce del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti del 2001 e di quello sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali del 2011, nel caso di popoli titolari del diritto di autodeterminazione, gli Stati della comunità internazionale nonché le organizzazioni internazionali sono vincolati da obblighi di *non facere*. Tra questi figurano l'obbligo di non riconoscere la situazione sorta dalla violazione e, conseguentemente, quello di non adottare comportamenti che vadano a sostenere, anche in via indiretta, lo sfruttamento delle risorse del loro territorio da parte dello Stato occupante (S. Koury, "L'obligation de nonreconnaissance de la Communauté européenne et de ses États membres au regard de l'accord d'association CE-Maroc: responsabilité étatique et droit international coutumier", in *Le droit international et la question du Sahara occidental*, K. Arts, V. Chapaux, P. Pinto Leite (éd), Leiden, 2009, p. 165 ss.; F. Martines, "Obblighi internazionali gravanti su Stati e organizzazioni internazionali di concorrere all'affermazione del diritto all'autodeterminazione. Accordi dell'Unione europea e il caso del Sahara occidentale", in *Osservatorio sulle fonti*, 2017, vol.1, p. 18 ss; E. Kassoti, "The EU's Duty of Non-Recognition and the Territorial Scope of Trade Agreements covering Unlawfully Acquired Territories", in *Europe and the World: A Law Review* 2019, p. 1 ss.). Tenendo in considerazione tale prospettiva, imporre agli operatori di indicare come 'paese di origine' del prodotto un territorio diverso da quello dello Stato che vi esercita il proprio controllo rappresenta in qualche modo una manifestazione del menzionato obbligo di non riconoscere la situazione sorta dalla violazione di norme aventi carattere imperativo. Non solo. L'onere posto a carico dell'operatore economico potrebbe indurlo a limitare l'importazione di merci prodotte nei territori occupati o la cui origine risulti dubbia al fine di evitare di riscontrare delle perdite nelle vendite a causa delle scelte 'etiche' del consumatore medio. Nonostante le implicazioni economico-commerciali che ne deriverebbero, ovvero l'onere sull'operatore economico, così facendo si andrebbe certamente a rispettare l'obbligo di non sostenere lo sfruttamento indebito delle risorse dei territori occupati, determinando esiti positivi in relazione alla tutela sia dei diritti del consumatore che del principio di autodeterminazione dei popoli.

6. Come emerge dai paragrafi precedenti, il caso *Psagot* ha portato alla luce una serie di questioni significative, che confermano quanto il diritto dell'Unione europea possa avere implicazioni extraterritoriali, pur regolamentando materie apparentemente di natura esclusivamente interna. Inoltre, la controversia all'origine del rinvio pregiudiziale oggetto del presente contributo nonché la posizione assunta dalla Grande Sezione della Corte di giustizia riflettono le difficoltà derivanti da una questione dai delicati risvolti politici. Già con il caso *Brita*, la Corte aveva avuto l'opportunità di introdurre una serie di valutazioni circa l'occupazione israeliana chiarendo che la portata territoriale dell'accordo UE-Israele

non comprende i territori palestinesi occupati da Israele. I giudici avevano allora risolto, seppur parzialmente vista la complessa natura e portata degli accordi commerciali in vigore nella regione, una questione di carattere essenzialmente doganale riconoscendo al contempo una situazione illegittima sul piano del diritto internazionale. Accolta come sentenza storica, *Brita* aveva di fatto inciso esclusivamente sul regime doganale dei rapporti bilaterali tra UE e Israele, escludendo che i prodotti provenienti da tali territori potessero beneficiare del trattamento preferenziale all'importazione. Nel caso *Psagot* la Corte è andata ben oltre (sul confronto tra i due casi, si veda S. Hummelbrunner, "Contextualisation of *Psagot* in Light of Other CJEU Case Law on Occupied Territories", in *European Papers* 2019, p. 779 ss.). Infatti, dal tenore di questa sentenza, sembra che i giudici abbiano abbandonato il precedente atteggiamento di cautela in favore di una presa di posizione più netta in una vicenda alquanto controversa. Nel caso esaminato, infatti, essi non si sono esentati dal far esplicito ed argomentato riferimento alla illegittimità dell'occupazione israeliana nei territori della Cisgiordania, Striscia di Gaza e alture del Golan nonché della politica degli insediamenti. Al fine di rafforzare la propria posizione, i giudici hanno poi elaborato un ragionamento che corre lungo due linee parallele ma destinate ad incrociarsi proprio nella risoluzione della vicenda: da un lato, quella che deriva dal diritto e dalla giurisprudenza internazionale in relazione al principio di autodeterminazione dei popoli e dall'altro, quella che si sviluppa a partire dal regime UE in materia di tutela del consumatore. È così che da una duplice linea argomentativa si determina una duplice considerazione sull'approccio adottato dalla Corte di giustizia.

Sul piano interno, la Corte ha confermato il suo ruolo di istituzione 'sensibilizzatrice' verso i cittadini dell'Unione e, in senso più ampio, i consumatori. Quest'ultima puntualizzazione è significativa dal momento che l'individuo-consumatore non necessariamente combacia con l'individuo-cittadino, ma ricomprende una pluralità di soggetti che fanno scelte di acquisto nel mercato sia interno che internazionale. Muovendo da questo presupposto, è di rilievo il ragionamento svolto dai giudici circa le motivazioni che possono alimentare le decisioni del consumatore medio. Riconoscendo la natura non tassativa dell'elenco delle considerazioni alla base delle scelte dei consumatori, i giudici hanno ampliato la portata delle esigenze che possono determinarne le scelte d'acquisto includendovi anche il rispetto del diritto internazionale come elemento 'etico' da tenere in considerazione. Tale decisione non sembrerebbe quindi limitarsi a rispettare la posizione di coloro che già sono sensibili a questo tipo di valutazioni, ma si proporrebbe di educare i consumatori ad una più attenta e consapevole scelta d'acquisto. In modo ancora più incisivo, la decisione di mettere in evidenza la provenienza dei prodotti dai territori occupati illegittimamente potrebbe costituire uno strumento per orientare le preferenze di acquisto dei consumatori. In tal modo, la sentenza della Corte andrebbe a promuovere un processo di 'moralizzazione del mercato' a livello globale che potrebbe di fatto incidere anche sul rispetto di talune norme essenziali per l'intera comunità internazionale.

In un'ottica più ampia, il giudizio della Corte dà manifestazione del ruolo da essa assunto nel concorrere al rispetto del diritto internazionale da parte dell'UE andando ad integrare in modo significativo gli strumenti che contribuiscono a dare applicazione all'art. 3, par. 5, TUE che vincola l'Unione a tutelare i diritti fondamentali e a garantire lo sviluppo del diritto internazionale. In particolare, è possibile sostenere che tale sentenza rappresenti, seppur in via indiretta, un modo per conformarsi agli obblighi incombenti sull'UE in qualità di organizzazione internazionale in situazioni di grave violazione di norme di diritto internazionale. Infatti, oltre a quanto già detto, l'apposizione delle informazioni sull'origine dei prodotti contribuisce a configurare l'obbligo positivo di adottare tutti gli

strumenti necessari per riconoscere e *far conoscere* una situazione illecita derivante dall'esercizio illegittimo della sovranità di uno Stato occupante in un territorio acquisito con l'uso della forza e in violazione del principio di autodeterminazione dei popoli (per una diversa lettura sul punto, si veda C. Ryngaert, "Indications of Settlement Provenance and the Duty of Non-recognition Under International Law", in *European Papers* 2019, p. 791 ss.). C'è poi da dire che, a cascata, la decisione interviene anche sul rispetto del diritto internazionale da parte degli Stati membri. Dovendo infatti introdurre misure sanzionatorie nei confronti degli operatori del settore alimentare che non si conformino alla decisione dei giudici, le autorità nazionali si troveranno al contempo a dare concretezza agli obblighi *erga omnes* che sorgono da norme aventi natura imperativa. A conclusione del presente commento, è pertanto possibile sostenere che, in questo caso, la necessità di garantire la tutela di un diritto che ricade nel quadro delle pratiche commerciali, quale il diritto all'informazione del consumatore, è diventata strumento per promuovere il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei popoli. Tenuto conto delle numerose implicazioni che tale sentenza avrà sul piano interno e su quello esterno, è probabile che la Corte sarà chiamata a pronunciarsi nuovamente su queste tematiche e sarà interessante osservare se manterrà ancora una volta l'approccio determinato e attivo assunto nel caso *Psagot*.

Susanna Villani*

ABSTRACT. Consumer Rights and Right to Self-determination: The Judgement of the Court of Justice of the EU in the *Psagot* Case

On 12 November 2019, the Grand Chamber of the EU Court of Justice was asked by the French *Conseil d'État* whether, under EU consumer protection law, foodstuffs must bear an indication that they originate in a territory occupied by the State of Israel and, if so, that they come from an Israeli settlement within that territory. The Court has set the existence of a relationship of mutual and constructive influence between the need to protect consumer rights in the light of EU law and the need to respect the principle of self-determination of peoples at international level. The case confirms that EU law, while regulating matters which appear to be exclusively internal in nature, may have relevant extraterritorial implications.

Keywords: labelling; consumer; right to information; right to self-determination; country of origin; occupied territories.

* Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Strada Maggiore, 45 – 40126 Bologna, susanna.villani2@unibo.it.